



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

**Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

- **Codice della proposta:** COM (2023) 244 final del 11/05/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0143 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La direttiva (UE) 2016/680, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ha sostituito la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e ha introdotto uno strumento più completo per la protezione dei dati personali nell'ambito del trattamento dei dati da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 62, paragrafo 6, della citata direttiva (UE) 2016/680, la Commissione ha avuto il compito di esaminare gli altri atti giuridici dell'UE che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini delle attività indicate nell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva, allo scopo di valutare la necessità di allinearli alla suddetta direttiva e formulare, ove opportuno, proposte per modificarli in modo da garantire la coerenza nella protezione dei dati personali in tale ambito.

La Commissione ha indicato, tra gli atti giuridici che dovrebbero essere allineati alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, anche la decisione 2009/917/GAI del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale.

Si tratta della decisione a mezzo della quale è stato istituito il sistema informativo doganale per facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri (il sistema centrale è accessibile alle autorità degli Stati membri, a Europol, a Eurojust e alla Commissione europea).

La proposta di Regolamento in esame mira ora ad allineare le norme sulla protezione dei dati di cui a quest'ultima decisione 2009/917/GAI del Consiglio, ai principi e alle norme stabiliti nella direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, al fine di fornire un quadro solido e coerente in materia di protezione dei dati.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di modifica è limitata alla protezione dei dati personali e si basa sull'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza a stabilire, secondo la procedura legislativa ordinaria, le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione (tra cui quelle di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali). Ai sensi del medesimo articolo 16, paragrafo 2, è altresì attribuita al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza ad adottare le norme relative alla libera circolazione dei dati di carattere personale, anche per quanto riguarda lo scambio di dati personali da parte delle autorità competenti nell'UE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La materia trattata rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione, poiché solo l'Unione può adottare norme che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di contrasto.

Pertanto, solo l'Unione può procedere all'allineamento dei relativi atti alle norme contenute nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

Tale intervento viene realizzato attraverso l'adozione di un atto legislativo che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Come è specificato nella relativa Relazione, la proposta si limita a quanto necessario per allineare la decisione 2009/917/GAI del Consiglio alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali senza modificare in alcun modo l'ambito di applicazione della decisione.

In particolare, la proposta si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva. La proposta mira ad allineare le norme sulla protezione dei dati di cui alla decisione 2009/917/GAI del Consiglio ai principi e alle norme stabiliti nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, al fine di fornire un quadro solido e coerente in materia di protezione dei dati personali nell'Unione. Non risulta che il progetto sia classificato come urgente.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto appaiono conformi all'interesse nazionale in quanto la proposta appare come un atto dovuto, necessario per allineare e rendere coerenti le norme sulla protezione dei dati personali.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

In linea con quanto indicato al punto 2, la delegazione italiana nel *Law Enforcement Working Party* sezione *Customs* (composta da rappresentanti ADM e G.d.F.) ha sostenuto la proposta presentata senza presentare osservazioni o richieste di modifiche. La medesima posizione è stata condivisa da tutte le delegazioni degli SM presso il *Law Enforcement Working Party* sezione *Customs*. Ciò in considerazione del fatto che la scelta effettuata appare logica e motivata, come esaurientemente riassunto al considerando 5 della proposta di Regolamento.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Dall'attuazione della proposta non appaiono ricadute di carattere finanziario. L'impatto si limita al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti nei casi specifici disciplinati dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio, che risulta essere stato valutato, dalla Commissione, nel contesto dei lavori preparatori della direttiva stessa.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Il Regolamento, nella sua nuova formulazione, produrrebbe effetti in termini di:

- armonizzazione con la legislazione Unionale sulla protezione dei dati personali;
- semplificazione dei processi, in quanto eliminerebbe la necessità di revisione annuale dei dati da parte dello Stato membro che li ha forniti, attualmente prevista ai sensi dell'art. 14 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio. Nella nuova proposta, coerentemente con le finalità del sistema informativo doganale (SID), inteso come un sistema di *alert* per le autorità doganali degli Stati membri, non sarà più necessaria tale revisione, laddove i dati verranno conservati per un periodo limitato di tempo e poi cancellati senza necessità di revisione annuale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Si veda punto C.2

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Il sistema informativo doganale (SID) istituito a norma della decisione 2009/917/GAI del Consiglio è uno strumento automatizzato a fini doganali che mira a facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le attività delle amministrazioni doganali.

La proposta mira ad allineare le norme sulla protezione dei dati di cui alla decisione 2009/917/GAI del Consiglio ai principi e alle norme stabiliti nella direttiva UE 2016/680, al fine di fornire un quadro solido e coerente in materia di protezione dei dati personali nell'Unione.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta della Commissione di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Decisione del Consiglio 2009/917/JHA, riguardante l'allineamento della Decisione alle regole unionali sulla protezione dei dati personali.

- **Codice della proposta:** COM (2023) 244 final del 11/05/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0143 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articoli 1 e 2	-	Il Regolamento UE è direttamente applicabile, ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).